

**LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE ENERGIA CONVERTITO
(D.L. 17 del 01/03/22, legge di conversione n. 34 del 27/4/22)**

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che in occasione della conversione in legge n.34 del 27.04.2022 del DL n. 17 del 01.03.2022 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento alcune **modifiche alle disposizioni originariamente contenute nel "DL Energia"**, tra le quali segnaliamo le seguenti:

- i. viene confermato il riconoscimento di un beneficio pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre del 2022 da parte di imprese energivore** (settori carta, vetro, tessile, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.);
- ii. viene riconosciuto un **credito a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% delle spese sostenute nel secondo trimestre 2022;**
- iii. viene **umentata la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori;**
- iv. viene riconosciuto un **credito d'imposta a favore dell'acquisto e dell'utilizzo del componente ADBLue** da parte di esercenti attività logistica e trasporto merci conto terzi che utilizzano mezzi non inquinanti;
- v. viene introdotto un **credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto merci su strada (pari al 20%) che utilizzano gas metano liquefatto;**
- vi. viene disposta la **sospensione dei versamenti da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni/società sportive dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia dal 30.04 al 31.07.2022** (i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 3.08.2022 in unica soluzione o un 4 rate mensili di pari importo per il 50% della somma con saldo finale nel mese di dicembre 2022);
- vii. il c.d. **"bonus pubblicità"** viene modificato a decorrere dall'anno 2023 con l'esclusione degli investimenti effettuati su emittenti televisive/radiofoniche e la reintroduzione del meccanismo incrementale.

Premessa

Con la conversione in legge (n. 34 del 27.04.2022) del DL Energia (DL n. 17 del 01.03.2022) il legislatore ha introdotto **benefici a favore delle imprese energivore, sospensioni dei versamenti a favore di associazione e società sportive dilettantistiche, nonché la conferma della rideterminazione dei terreni e delle partecipazioni al 01.01.2022.**

Con riferimento alla **cessione del credito da detrazioni edilizie**, inoltre, viene prevista la **possibilità per le banche, di effettuare un'ulteriore cessione esclusivamente a favore di soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.**

Con riferimento alla **comunicazione dell'opzione di cessione o sconto in fattura**, invece, il legislatore dispone che i **soggetti IRES ed i titolari di partita IVA** tenuti a presentare il modello **REDDITI 2022** entro il 30.11.2022 possono inviare la comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il **prossimo 15.10.2022.**

Si segnalano, inoltre, una serie di **benefici a favore del settore trasporto e logistica nonché per i settori energivori, tra cui il riconoscimento di maggiori deduzioni e crediti d'imposta.**

Di seguito illustriamo le principali novità introdotte con il Decreto convertito.

Le novità in materia fiscale

Credito imprese energivore

Viene riconosciuto un beneficio sotto forma di credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre del 2022 a favore di coloro che operano nei settori ad alto consumo energetico (agro alimentare, farmaceutico, abbigliamento, tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici) secondo quanto previsto dalla comunicazione 2014/C 200/01, oppure tutte le imprese ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti da CSEA per il 2013/2014.

Il beneficio viene riconosciuto anche a coloro che hanno prodotto e consumato energia nel medesimo periodo temporale, per le quali l'aumento del costo per kW/h.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice 6961) e non è soggetto ai limiti per l'utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l'indicazione dei crediti nel quadro RU.

Il credito è cumulabile con altri benefici fino a concorrenza del costo complessivo.

Credito imprese alto consumo gas naturale

Viene previsto un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.

Possono accedere al beneficio le imprese che operano nei settori previsti dal decreto MITE all'allegato 1 (produzione gelati, lavorazione té e caffè, confezioni di abbigliamento in pelle, fabbricazione calzature, biancheria intima ecc.) e che hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di 1gW/anno al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (codice 6962) e non è soggetto ai limiti per l'utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l'indicazione dei crediti nel quadro RU.

Il credito è cumulabile con altri benefici fino a concorrenza del costo complessivo.

Credito mezzi euro VI e V

Viene riconosciuto un credito d'imposta del 15% sulle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e utilizzo degli additivi per ridurre le emissioni inquinanti dei motori diesel.

Possono accedere all'agevolazione le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti attività logistica e di trasporto merci in conto terzi che utilizzano mezzi euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché euro V, Euro VI/C, VI/B e VI/A

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non è soggetto ai limiti per l'utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l'indicazione dei crediti nel quadro RU.

Aumento deduzione trasportatori	Per il 2022 viene confermata la deduzione forfetaria delle spese non documentate degli autotrasportatori.
Credito mezzi a metano liquefatto	<p>Viene confermato il riconoscimento di un credito pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale liquefatto nel 2022. Possono accedere al bonus le imprese esercenti attività logistica, di trasporto merci in conto terzi che utilizzano mezzi ad alimentazione alternativa a metano liquefatto e ad elevata sostenibilità.</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non è soggetto ai limiti per l'utilizzo in compensazione di crediti (2.500.000 euro) ed ai limiti previsti per l'indicazione dei crediti nel quadro RU.</p>
Sospensione versamenti federazioni / enti sportivi	<p>Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche viene previsto il differimento della sospensione dei versamenti (ritenute alla fonte, contributi previdenziali, assistenziali, premi, IVA e imposte sui redditi) dal 30.04.2022 al 31.07.2022.</p> <p>Le somme possono essere successivamente versate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) In unica soluzione entro il 31.08.2022;2) In forma rateale e fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per il 50% del totale dovuto, nonché un'ultima rata per il valore residuo entro il mese di dicembre 2022.
Cessione crediti edilizi	<p>Per effetto delle modifiche apportate dal DL n. 13/2022, in caso di opzione per lo sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, effettuata la prima cessione ad un soggetto terzo è possibile procedere con una cessione soltanto a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo (oppure società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) le quali a loro volta possono procedere con un'ulteriore cessione.</p> <p>Ora viene previsto che per i crediti per cui è esaurito il numero massimo di cessioni è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un conto corrente (senza possibilità di subcessione).</p>
Comunicazione cessione e sconto	<p>Con il nuovo intervento legislativo viene previsto che per il 2022 i soggetti IRES ed i titolari di partita IVA tenuti a presentare il modello REDDITI 2022 entro il 30.11.2022 possono inviare la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o cessione entro il 15.10.2022.</p> <p>Il termine previsto dal DL n. 4/2022, invece, corrisponde al 29.04.2022.</p>
Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>Viene confermata la riproposizione della possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni al 01.01.2022, ma con un differimento del termine per il pagamento dell'imposta sostitutiva, dal 15.06.2022 al 15.11.2022.</p> <p>L'imposta sostitutiva va versata in unica soluzione entro il 15.11.2022 oppure in tre rate annuali di pari importo dal 15.11.2022 applicando un interesse del 3% sulle rate successive alla prima (con scadenza 15.11.2023 e 15.11.2024).</p>

**Credito imposta
pubblicità**

Con riferimento al credito d'imposta per le pubblicità si segnala che, per effetto di una modifica apportata in sede di conversione, il beneficio viene concesso, a decorrere dal 2023, esclusivamente sugli investimenti in quotidiani e periodici, anche online, con esclusione degli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche.

A decorrere dallo stesso periodo, inoltre, il beneficio torna ad essere calcolato in misura incrementale rispetto ai precedenti investimenti.

**Esenzione contratti
emergenza ucraina**

Viene prevista l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo di tutti gli atti per la registrazione di contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall'Ucraina.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro